



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 307/14 S.N.

Roma, 29 marzo 2014

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**  
**Dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane una nuova circolare che crea ulteriore confusione.**

Il comma 5-ter del Decreto legislativo n. 165/2001, inserito dall'art. 16, co. 9, D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni, nella Legge 111/2011, ha statuito quanto segue:

*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.*

Nel merito, su sollecitazione di questa O.S. ed al fine di porre termine alle solite fantasiose interpretazioni che caratterizzano con costanza l'attività di numerosi dirigenti della nostra Amministrazione, codesto Ufficio, con nota del 2.8.2013, recante n. 557/RS/01/61/4166 e relativa all'oggetto, ha puntualizzato che

*...ai fini di computare tali assenze è sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.*  
*Alla luce di tale indirizzo, è quindi possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto; ne consegue che le certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie che hanno erogato la prestazione possono essere prive di diagnosi e di prognosi. ....tali attestazioni non necessariamente devono essere vidimate dal sanitario della Polizia di Stato.*

Quindi ha riferito che ulteriori difficoltà interpretative sono state oggetto di un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, al quale è stato chiesto:

- se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l'impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell'orario di servizio;
- se permane la necessità di attestare nella documentazione l'orario di effettuazione della prestazione;
- se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta del dipendente (con l'unico onere di produrre la certificazione dell'avvenuto esame).

Ebbene, in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica si pronunciasse su tali quesiti, l'art. 4 comma 16-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha modificato in tal modo il comma 5-ter dell'art. 55-septies prima richiamato:

*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ~~l'assenza è giustificata~~ **il permesso è giustificato** mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.***

Quindi, con circolare del 28 marzo u.s., recante n. 333.A/9807.F.4/2085-2014, **la Direzione Centrale per le Risorse Umane è tornata sull'argomento, non mancando di creare ancora più confusione di prima.**

**Detta Direzione, invero,** nel richiamare le citate modifiche al testo dell'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, **ha trasmesso la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica,** con la quale sono state dettate, per le amministrazioni pubbliche, le linee operative correlate alle

novità introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, ritenendo che *“l’elaborazione di tale documento risulta essere dettagliata e puntuale”* quando invece lo stesso può anche andar bene per le altre Pubbliche Amministrazioni, ma non è per nulla esaustiva con riguardo all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed alle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro dei poliziotti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, difatti, ha precisato che:

*.... per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).*

Orbene, come può essere sfuggita, alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, l’assoluta inadeguatezza dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei poliziotti, che - come è noto - non prevedono *“permessi per documentati motivi personali”* né *“la banca delle ore”* mentre i *“permessi brevi”* sono limitati a sole 36 ore annue, oltre al fatto che non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero con ciò inficiando anche le esigenze di quei dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici??

La circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica sarebbe quindi *“dettagliata e puntuale”*? Ma quando mai!!!

E dove sarebbero le risposte ai quesiti:

- se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l’impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell’orario di servizio;
- se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta del dipendente (con l’unico onere di produrre la certificazione dell’avvenuto esame)????

La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica consente l’effettuazione di visite, terapie, etc. ... solamente fruendo di istituti che i CCNL del personale della Polizia di Stato, come delle altre Forze di Polizia e Armate, non prevedono.

L’utilizzo del *“congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”*, che veniva indicato dalla nota di codesto Ufficio del 2.8.2013 (prima richiamata), sembra adesso (è così!?) non rientrare tra quegli istituti di cui il personale della Polizia di Stato possa avvalersi per lo svolgimento di citate visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Il *“congedo straordinario per malattia”*, difatti, non è certo un *“permesso per documentati motivi personali”* né *“la banca delle ore”*. E solo questi ultimi istituti, oltre ai *“permessi brevi”* (sui cui limiti pure si è prima detto), sono indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica il quale probabilmente, anzi certamente, ha elaborato una circolare basandosi sugli istituti contrattuali del restante pubblico impiego non certo della Polizia di Stato, a causa di una sicura indifferenza della Direzione Centrale per le Risorse Umane nel voler davvero *“fornire un contributo agli uffici che amministrano il personale della Polizia di Stato per la gestione delle richieste di assenza dal servizio per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”* ..... obiettivo che citata Direzione Centrale, al termine della richiamata circolare del 28 marzo 2014, afferma di voler conseguire, senza comprendere, probabilmente, di essere riuscita a creare ancora più confusione di prima.

Adesso, poiché non è pensabile che le previsioni di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 non siano fruibili dai poliziotti, si prega codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di voler intervenire sulla questione, ottenendo in tempi rapidi una circolare (questa volta davvero chiara!) che evidenzi le modalità con le quali i poliziotti possono assentarsi dal servizio per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333.A/9807.F.4/2085-2014

Roma, 28 marzo 2014

OGGETTO: Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"* - art. 4, comma 16 bis - **Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo  
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo  
delle Attività Amministrative SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE  
DELLE FORZE DI POLIZIA


SEDE



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AL CENTRO RICERCA SICUREZZA	<u>ROMA</u>



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

^^^^^^

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>P A L E R M O</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI - ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

Come noto, in materia di assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, è stato modificato dall'art. 4, comma 16-bis,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

del decreto legge 31.8.2013 n. 101, convertito nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013.

L'attuale testo recita:

*"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".*

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2014, ha dettato, per le amministrazioni pubbliche, le linee operative correlate alle novità introdotte dalla citata disposizione.

Poichè l'elaborazione di tale documento risulta essere dettagliata e puntuale, si trasmette, in allegato, copia dello stesso, al fine di fornire un contributo agli uffici che amministrano il personale della Polizia di Stato per la gestione delle richieste di assenza dal servizio per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela.

Il Direttore Centrale  
Arello



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

CORTE DEI CONTI



0006983-07/03/2014-SCCLA-PCGEPRE-A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0009878 P-4.17.1.7.5

del 17/02/2014



8963743

Alle amministrazioni pubbliche di cui  
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 2/2014

**OGGETTO:** decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*.

La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi.

Il citato art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede che *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”*





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la *mail* dovrà contenere il *file* scansionato in formato PDF dell'attestazione.

Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall'art. 55 *septies*, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par.1) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Si rammenta infine che l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 503/2014  
Roma il 23/03/2014

IL MINISTRO  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E LA SEMPLIFICAZIONE

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

*[Signature]*

*[Signature]*

Gianpiero D'Alia

*[Signature]*

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Adm. 19 MAR 2014

n. 787

SP/CC

*[Signature]*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)

nato/a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
(comune di nascita) (prov.)

residente a \_\_\_\_\_ ( )  
(comune di residenza) (prov.)

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
(indirizzo)

documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000

**DICHIARA**

che lo/la stesso/a in data odierna si è recato/a

presso \_\_\_\_\_  
(denominazione della struttura)

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
(località) (indirizzo)

per sottoporsi a visita/terapia/prestazione specialistica/esami diagnostici

dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Si allega copia documento di identità

Luogo e data

Il/La Dichiarante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_